ITALIA
ALIMENTARI

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

GRUPPO CREMONINI

ITALIA ALIMENTARI

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

Rev.	Natura Modifiche		
00	approvazione codice di condotta commerciale		
Preparazione		**Verifica**	**Approvazione**

Sommario

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE ANTI-CORRUZIONE 3
INTRODUZIONE 3
1 OBIETTIVO 3
2 AMBITO DI APPLICAZIONE 3
3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO 4
3.1. LE LEGGI ANTI-CORRUZIONE 4
3.2 CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE LEGGI ANTI-CORRUZIONE 4
3.3 SUPPORTO 5
4. DICHIARAZIONE DI POLICY 5
5 OMAGGI, SPESE E OSPITALITÀ-OFFERTI E RICEVUTI 7
5.1 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ OFFERTI A, O RICEVUTI DA, PERSONALE DEL GRUPPO INALCA 8
5.2 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ DATI A TERZE PARTI (INCLUSI PUBBLICI UFFICIALI) 9
6 FORNITORI 9
7 CLIENTI 10
8 CONTRIBUTI POLITICI 10
9 CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA/DONAZIONI 12
10 ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE 12
11 INTERMEDIARI-PROCACCIATORI 14
12 CONSULENTI 15
13 FORMAZIONE DEL PERSONALE 16
14 MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTI 16
CORRUZIONE TRA PRIVATI 17
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE. 18
15 SISTEMA DI REPORTING 18
16 SISTEMA DI REPORTING DELLE VIOLAZIONI 18
17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI 19

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE ANTI-CORRUZIONE

INTRODUZIONE

1 OBIETTIVO

Uno dei fattori chiave della reputazione del Gruppo Inalca è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli standard internazionali e delle linee guida, sia nazionali sia straniere, che si applicano al business del Gruppo Inalca.
Il presente Codice di Condotta Commerciale è adottato allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento delle norme e procedure in materia di Anti-Corruzione, che il Gruppo Inalca ha progettato e attuato nel tempo.
In generale, le Leggi Anti-Corruzione[1] qualificano come illegale, per il Personale del Gruppo Inalca, le sue Società Controllate e per chiunque effettui attività a favore o per conto del Gruppo Inalca, la promessa, l'offerta, il pagamento o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa. Questo Codice di Condotta Commerciale si ispira ai principi di comportamento previsti nel Codice Etico del Gruppo Inalca e mira a fornire a tutto il Personale le regole da seguirsi per garantire la Compliance alle Leggi Anti-Corruzione.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Con delibera del 08 Ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione di Italia Alimentari S.p.A. ha dato mandato agli Amministratori Delegati di provvedere all'adozione del Codice di Condotta Commerciale in materia di Compliance con riferimento, tra l'altro, ai temi legati alla lotta alla corruzione. L'adozione e l'attuazione del presente Codice di Condotta Commerciale segue le indicazioni della capogruppo che ne aveva richiesto l'approvazione obbligatoria per tutte le società da essa controllate.. Italia Alimentari farà tutto quanto possibile affinché siano adottati gli standard indicati nel presente Codice di Condotta Commerciale

[1] **Leggi Anti-Corruzione** – il Codice Penale italiano, il Decreto Legislativo 231 e le altre disposizioni applicabili, il FCPA, l'UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anti-corruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO
3.1. LE LEGGI ANTI-CORRUZIONE

Quasi tutti i Paesi hanno leggi che proibiscono la corruzione dei propri Pubblici Ufficiali e molti altri hanno leggi che considerano reato la corruzione di Pubblici Ufficiali di altri Paesi. Poiché la Società Italia Alimentari Spa ha la sede legale in Italia, la Società ed il Personale della stessa sono soggetti alla legge italiana e, in particolare, al Decreto Legislativo 231/2001(relativa alla responsabilità amministrativa di impresa) e alla legge n. 190 del 2012 (che ha introdotto nell'ordinamento italiano la "Corruzione tra Privati").
Il Gruppo Inalca ed il proprio Personale potrebbero inoltre essere soggetti alle leggi di altri Paesi, incluse quelle di ratifica di Convenzioni Internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione tra privati, quali:

- ***la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;***
- ***la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;***
- ***il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emanato negli Stati Uniti;***
- ***l'UK Bribery Act emanato nel Regno Unito;***

e loro successive modifiche ed integrazioni.

Le Leggi Anti-Corruzione generalmente :

- ***proibiscono i pagamenti effettuati sia direttamente sia indirettamente – inclusi quei pagamenti effettuati a chiunque con la consapevolezza che quel pagamento sarà condiviso con un Pubblico Ufficiale o con un privato – così come le offerte o promesse di un pagamento o altra utilità a fini corruttivi a Pubblici Ufficiali o privati. In base alle Leggi Anti-Corruzione, il Gruppo Inalca e/o il Personale del Gruppo Inalca, potrebbero essere ritenuti responsabili per offerte o pagamenti effettuati da chiunque agisca per conto della società in relazione alle attività d'impresa, qualora il Gruppo Inalca e/o il Personale del Gruppo Inalca sia a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto essere a conoscenza che tale offerta o pagamento è effettuato in maniera impropria;***
- ***richiedono alle società di dotarsi e tenere liberi, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le operazioni, le spese (anche se non "significative" sotto il profilo contabile), le acquisizioni e cessioni dei beni;***

3.2 CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE LEGGI ANTI-CORRUZIONE

Negli ultimi anni l'applicazione delle Leggi Anti-Corruzione è diventata più frequente e le sanzioni sono diventate significativamente più severe. Le persone fisiche e giuridiche che violano le Leggi Anti-Corruzione possono incorrere in notevoli sanzioni pecuniarie e le persone fisiche possono essere

condannate a pene detentive o subire sanzioni di altro tipo. Da tali violazioni possono derivare anche altre conseguenze previste dalla legge, quali l'interdizione dal contrattare con enti pubblici, la confisca del profitto del reato o richieste di risarcimento danni. In tale contesto, la conseguenza più grave è costituita dal danno che viene arrecato alla reputazione aziendale.

3.3 SUPPORTO

Il contenuto delle leggi applicabili e delle Leggi Anti-Corruzione può cambiare in qualunque momento, pertanto è importante avere sempre un quadro aggiornato in merito. A tale scopo le questioni relative:

- ***al contenuto delle Leggi Anti-Corruzione, al Codice Etico o a qualunque materia trattata nel presente Codice di Condotta Commerciale o alla sua applicazione a situazioni specifiche, e/o***
- ***alle disposizioni sui controlli interni contenute nelle Leggi Anti-Corruzione o a qualunque altra materia trattata nel presente Codice di Condotta Commerciale, o alla loro applicazione a situazioni specifiche, devono essere valutate con il coinvolgimento dell'Ufficio Legale di Inalca.***

4. DICHIARAZIONE DI POLICY

In coerenza con il proprio Codice Etico Italia Alimentari proibisce la corruzione senza alcuna eccezione. Nel dettaglio vieta di:

- ***offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale[2] o un privato (Corruzione Attiva);***

---

[2] Pubblico Ufficiale:

a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;

b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio od organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;

c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono

- ***accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva);***

quando l'intenzione sia:

- ***indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;***
- ***influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;***

- ***ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o***
- ***in ogni caso, violare le leggi applicabili.***

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da parte di, Personale del Gruppo Inalca (corruzione diretta) o da parte di chiunque agisca per conto del Gruppo stesso (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.

Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e può includere una serie di attività, se rilevanti economicamente e con fini palesemente corruttivi :

- ***omaggi di valore;***
- ***spese di rappresentanza verso terzi,;***
- ***contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;***
- ***attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;***
- ***informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;***
- ***sconti o crediti personali fuori dalle normali logiche di mercato;***
- ***assistenza o supporto ai familiari;***
- ***altri vantaggi o altre utilità.***

Il Gruppo Inalca proibisce ogni forma di corruzione, incluse ma non limitatamente a quelle sopra descritte, a favore di chiunque.
Il rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e del presente Codice di Condotta Commerciale è obbligatorio per tutto il Personale del Gruppo Inalca.
Di conseguenza:

1) ***Tutti i rapporti del Gruppo Inalca con, o riferiti a, o che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto del presente Codice di Condotta Commerciale e dei relativi Strumenti Normativi Anti-Corruzione;***

---

esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

2) ***Ferma restando l'applicazione delle singole disposizioni di legge di volta in volta applicabili al caso specifico, il personale del Gruppo Inalca è tenuto al rispetto delle procedure aziendali che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione***

3) ***Tutti i rapporti di Italia Alimentari con, o riferiti a privati devono essere condotti nel rispetto del presente Codice di Condotta Commerciale e dei relativi Strumenti Normativi Anti-Corruzione e di quanto previsto dal Codice Etico di Italia Alimentari ;***

4) ***Il Personale del Gruppo Inalca è responsabile del rispetto da parte propria del presente Codice di Condotta Commerciale e degli Strumenti Normativi Anti-Corruzione. In particolare, i manager sono responsabili di vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per prevenire, scoprire e riferire le potenziali violazioni;***

5) ***Nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun caso giustificata, o tollerata, per il fatto che essa sia considerabile come "consuetudinaria" nel settore di riferimento, o nei Paesi nei quali il Gruppo Inalca opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici dell'azienda;***

6) ***Il Personale del Gruppo Inalca che viola il presente Codice di Condotta Commerciale e/o le Leggi Anti- Corruzione potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari, e ad ogni altra azione legale risulti necessaria per tutelare gli interessi della Società di appartenenza.***

7) ***Il Personale del Gruppo Inalca non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutato di effettuare un pagamento proibito, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business.***

5 OMAGGI, SPESE E OSPITALITÀ-OFFERTI E RICEVUTI

In linea con il Codice Etico Italia Alimentari, omaggi, pagamenti o altre utilità possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.
Gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere ragionevoli e in buona fede. In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere conformi alle regole interne definite da Italia Alimentari.

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve avere tutte le caratteristiche seguenti. Deve:

a) non consistere in un pagamento in contanti;

b) essere effettuato in relazione a finalità di business in buona fede e legittime;

c) essere ragionevole secondo le circostanze;

d) essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;

e) rispettare le leggi e i regolamenti locali, applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.

Esempi pratici:

Domanda: ***"Giacomo e il suo responsabile, Davide, viaggiano insieme per affari piuttosto frequentemente. Ogni volta che viaggiano, Davide addebita piccoli oggetti personali alla sua carta di credito aziendale American Express e Giacomo è al corrente di questi addebiti. Giacomo vorrebbe far sapere a qualcuno che Davide sta usando in modo improprio la carta di credito aziendale, ma ha paura che questo avrà conseguenze per il suo lavoro. È responsabilità di Giacomo notificare gli addebiti di dubbia correttezza di Davide?"***

Risposta: ***Sì. Giacomo deve notificare le attività di addebito di Davide senza aver paura di rappresaglie. Ha a sua disposizione varie opzioni: può riportare le attività di addebito di***

Davide direttamente al responsabile di Davide, può contattare l'Ufficio Personale o l' organismo di vigilanza.

5.1 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ OFFERTI A, O RICEVUTI DA, PERSONALE DEL GRUPPO INALCA

Come indicato nel paragrafo precedente, qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, Personale Italia Alimentari deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore, deve rifiutarli e informare immediatamente il Responsabile del proprio Ufficio che provvederà ad informare il Responsabile del Personale al fine di inviare apposita segnalazione all'Organismo di Vigilanza 231 della Società.

Esempi pratici:

Domanda: ***Il dipendente ufficio tecnico Giacomo ha ricevuto un dono di ingente valore, un orologio Rolex d'oro bianco, da parte di un fornitore di impianti tecnici; Come deve reagire il dipendente a tale offerta?***

Risposta: ***Giacomo deve rifiutare il regalo, ringraziando e facendo presente che tale comportamento non è conforme al Codice di Condotta Commerciale, e deve subito dopo, riferire l'accaduto al proprio Responsabile;***

Domanda: ***Il dipendente ufficio tecnico Giacomo ha ricevuto in dono un dvd di musica classica in occasione del Natale, da parte di un fornitore di impianti tecnici; Come deve reagire il dipendente a tale omaggio?***
Risposta: ***Giacomo ringrazia il fornitore e accetta il regalo, perché non in contrasto con quanto riportato nel Codice di condotta commerciale;***

5.2 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ DATI A TERZE PARTI (INCLUSI PUBBLICI UFFICIALI)

Come stabilito nei paragrafi precedenti, qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità dato da Personale del Gruppo Inalca a un Pubblico Ufficiale o a un privato deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità ragionevoli e in buona fede devono essere approvati in linea con quanto previsto nelle procedure del Gruppo Inalca che disciplinano omaggi, altre utilità e spese di rappresentanza verso terzi.
Qualunque omaggio, ospitalità o altra utilità per un Pubblico Ufficiale o un privato, deve essere trattato come un'utilità fornita a quel Pubblico Ufficiale o a quel privato ed è pertanto soggetto alle limitazioni previste dal presente Codice di Condotta Commerciale e dalle procedure aziendali.

6 FORNITORI [3]

Anche al fine di evitare che, in determinate circostanze, il Gruppo Inalca possa essere ritenuto responsabile per attività di corruzione commesse da parte dei fornitori che prestano servizi a favore o per conto del Gruppo Inalca e dei loro sub-appaltatori o sub-contrattisti, è fatto obbligo per i fornitori del Gruppo Inalca di rispettare gli standard etici e i requisiti di qualifica stabiliti a livello di Gruppo.
Il processo di approvvigionamento e le attività relative sono regolate dalle diverse procedure Italia Alimentari che disciplinano gli acquisti ed i processi di qualificazione dei fornitori definendo i ruoli e le responsabilità dei principali attori coinvolti e stabilendo le regole generali per la gestione dei

[3] **Fornitore:** è l'operatore economico (persona fisica, persona giuridica o raggruppamenti) potenzialmente in grado di soddisfare un determinato fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

fornitori, il reporting e controllo degli approvvigionamenti e la gestione della documentazione.

Le procedure Italia Alimentari che disciplinano gli approvvigionamenti sono definite in conformità con i principi anti-corruzione con particolare riferimento, tra l'altro, ai principi di selezione dei fornitori e al processo di qualifica, all'assegnazione dei contratti, alla gestione dei contratti post-assegnazione, alle clausole contrattuali standard di protezione, incluse quelle di impegno al rispetto delle norme etiche.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.

E' vietato al personale di Italia Alimentari accettare direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un fornitore (Corruzione Passiva) che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore ed in buona fede in relazione alle attività di impresa.

Esempi pratici:

Domanda: "***Mio fratello è proprietario di un'azienda che ritiene di poter offrire forniture di alta qualità e meno care a Italia Alimentari rispetto all'attuale fornitore. Possiamo usare la sua azienda?"***

Risposta: ***Potrebbe darsi. Avvertite sempre il vostro responsabile, o la persona responsabile delle decisioni di acquisto, di qualsiasi vostra stretta relazione con qualsiasi nostro fornitore, oltre a comunicare il potenziale conflitto di interessi agli uffici competenti.***

Ogni situazione verrà esaminata individualmente.

7 CLIENTI

I contratti stipulati con i clienti di Italia Alimentari devono essere il più possibile chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile comprensibile, devono inoltre essere conformi alle normative vigenti ed in particolare ai principi anticorruzione.

Lo stile di comportamento delle persone di Italia Alimentari, nei confronti della clientela, è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

E' vietato al personale di Italia Alimentari offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità al personale di una società cliente (Corruzione Attiva) che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore ed in buona fede in relazione alle attività di impresa.

8 CONTRIBUTI POLITICI

I contributi politici possono costituire reato di corruzione e perciò presentano il rischio di poter ingenerare conseguenti responsabilità. I rischi sono costituiti dalla eventualità che i contributi politici possano essere usati da

una società come un mezzo improprio di corruzione per mantenere o ottenere un vantaggio di business come aggiudicarsi un contratto, ottenere un permesso o una licenza.

A causa di questi rischi, qualsiasi contributo politico versato dall'azienda viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'azienda nell'ambito della normativa di riferimento I contributi politici devono essere conformi ai seguenti standard minimi:

a) tutti i contributi devono essere sottoposti ad autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
b) i contributi devono essere erogati solo in favore di beneficiari, affidabili e con un' eccellente reputazione in quanto a onestà;
c) il beneficiario deve dimostrare di essere un ente ufficialmente riconosciuto in conformità alle leggi applicabili;
d) in linea con le prescrizioni legislative e interne di Italia Alimentari in materia, i pagamenti all' ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato all' ente stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall' ente beneficiario né in un Paese diverso da quello dell' ente beneficiario;
e) i contributi devono essere registrati nei libri e nei registri della società in modo corretto e trasparente;
f) la documentazione in originale relativa all' approvazione del contributo e ai controlli di Compliance con quanto previsto dai relativi strumenti normativi deve essere conservata secondo i termini di legge.

I dipendenti possono partecipare a qualsiasi attività politica personale e sono liberi di sostenere candidati e questioni politiche di loro scelta. Tuttavia qualsiasi coinvolgimento in tale attività deve rientrare nel proprio tempo personale e deve essere a proprie spese.

Esempi pratici:

Domanda: L'ufficio amministrativo riceve il mandato di pagamento tramite mail di un contributo di € 5.000 per "Campagna Elettorale elezioni camera dei deputati per il Candidato X partito elettorale Y"; I dati bancari contenuti nella mail sono riconducibili alla persona fisica X e non al partito Y; Essendo la mail pervenuta da un Responsabile commerciale di indubbia professionalità, può l'ufficio amministrativo procedere con il pagamento?
RISPOSTA: L'ufficio amministrativo, per prima cosa verificherà l'approvazione in CDA del contributo menzionato nella mail, e solo dopo aver accertato la preventiva approvazione, procederà con la richiesta dei dati bancari del partito politico, non potendo effettuare un bonifico alla persona fisica X,

secondo quanto predisposto dal Codice di condotta commerciale Anti-corruzione, specificando poi il nome del soggetto X all'interno della causale del bonifico;
Successivamente a ciò, può proseguire con la disposizione bancaria;

9 CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA/DONAZIONI

Le donazioni a organizzazioni benefiche, enti e organi amministrativi presentano il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o utilità di un Pubblico Ufficiale o un privato. Anche se un Pubblico Ufficiale o un privato non ricevono un vantaggio economico, un contributo di beneficenza altrimenti legittimo fatto in cambio dell'ottenimento o mantenimento di un'attività di business o per assicurarsi un illecito vantaggio potrebbe essere considerato un pagamento illecito secondo le Leggi Anti-Corruzione.
Tutti i contributi di beneficenza, per essere erogati, devono essere approvati, ai fini del rispetto delle leggi anticorruzione, in coerenza con le previsioni contenute nella Procedura Italia Alimentari sui contributi di Beneficienza/Donazioni.
Qualunque strumento normativo Anti-Corruzione sui contributi di beneficenza o donazioni deve rispettare i seguenti standard minimi:

a) i contributi devono essere effettuati solo in favore di enti, ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
b) l'ente beneficiario deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili;
c) in linea con le prescrizioni legislative e interne di Gruppo in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario; non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario;
d) i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri della società;
e) la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e i controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo devono essere conservati per almeno 10 anni.

10 ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

Anche le attività di sponsorizzazione possono sollevare problematiche di anti-corruzione. Tutte le attività di sponsorizzazione devono essere approvate, per

assicurare il rispetto delle norme anticorruzione, in coerenza con la Procedura Italia Alimentari sulle Attività di sponsorizzazione che regola la richiesta e l' autorizzazione.

Qualunque Strumento normativo relativo ad attività di sponsorizzazione deve rispettare i seguenti standard minimi:

a) i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui affidabili;

b) nel caso di società, il partner in un contratto di sponsorizzazione deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti per operare nel rispetto delle leggi applicabili;

c) il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:

(i) la dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato dalla Società del Gruppo Inalca sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione della controparte e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società del Gruppo Inalca;

(ii) la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;

(iii) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti;

(iv) l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anti-Corruzione e le disposizioni anti-corruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;

(iv) il diritto della Società Italia Alimentari di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione o degli impegni anti-corruzione previsti dal contratto; e

(vi) il diritto di Italia Alimentari di effettuare controlli sulla controparte, nel caso in cui la Società stessa abbia un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nel relativo strumento normativo e/o nel contratto;

d) in linea con le prescrizioni legislative e interne di Gruppo in materia, l'ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve

essere registrato nei libri e registri della Italia Alimentari in modo corretto e trasparente;

e) la Società Italia Alimentari deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito;

f) la necessaria documentazione ai fini fiscali in originale relativa all'erogazione del contributo ed ai controlli di conformità con la relativa procedura devono essere conservati secondo i termini di legge.

11 INTERMEDIARI-PROCACCIATORI [4]

I contratti con gli Intermediari-procacciatori possono sollevare problematiche anti-corruzione e devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto dello Strumento Normativo Anti - Corruzione che disciplina i Contratti di Intermediazione-procacciamento di affari .

Qualunque Strumento Normativo Anti - Corruzione sui contratti con gli Intermediari –procacciatori deve rispettare i seguenti standard minimi:

a) l'Intermediario-procacciatore dovrà godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette e di alti standard etici;

b) la selezione dell'Intermediario-procacciatore e la stipulazione del contratto di Intermediazione-procacciamento di affari devono essere approvate nel rispetto dell'iter aziendale;

c) il contratto di intermediazione-procacciamento deve essere redatto per iscritto dall'ufficio legale;

d) le prestazioni rese dall'Intermediario-procacciatore in base al contratto devono essere continuamente e adeguatamente monitorate da parte del Gestore del Contratto, al fine di assicurare che l'Intermediario-procacciatore agisca sempre nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del presente codice di condotta commerciale e delle prescrizioni del contratto di intermediazione-procacciamento;

e) l'ammontare pagato in conformità con il contratto di intermediazione-procacciamento deve essere registrato in modo corretto e trasparente nei libri e registri della Società del Gruppo Inalca;

f) i pagamenti sono effettuati esclusivamente a condizione che la prestazione sia stata resa e/o si siano verificate le condizioni previste nel contratto relative al pagamento del corrispettivo; e

[4] **Intermediario**: una persona fisica o società indipendente, che il Gruppo Inalca si propone di tenere al proprio servizio al fine di: (i) promuovere gli interessi commerciali del Gruppo Inalca in relazione a una singola operazione/progetto; (ii) agevolare la stipula e/o l'esecuzione di contratti con soggetti terzi; e/o (iii) mettere in contatto/presentare il Gruppo Inalca a una o più altre parti allo scopo di procurare/produrre o intrattenere un affare.

g) la documentazione fiscale del contratto di intermediazione e ai controlli di conformità con la relativa procedura devono essere conservati secondo i termini di legge.

12 CONSULENTI

Il Gruppo Inalca richiede che tutti i suoi Consulenti rispettino le leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-Corruzione.
Al fine di evitare che, in determinate circostanze il Gruppo Inalca possa essere ritenuto responsabile per attività di corruzione svolte dai suoi Consulenti è fatto obbligo per gli stessi di rispettare le Leggi Anti-Corruzione e gli standard etici stabiliti a livello di Gruppo. Il Gruppo Inalca inoltre, impone specifici adempimenti da rispettare per quanto riguarda i Consulenti.
Nel dettaglio, i contratti con i Consulenti devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto degli strumenti normativi che regolano l'impiego da parte del Gruppo Inalca di servizi di consulenza.
Qualunque strumento normativo Anti-Corruzione relativo ai Consulenti deve rispettare i seguenti standard minimi:

a) il Consulente deve godere di un' eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
b) deve essere attuato un processo di selezione del Consulente che preveda un'adeguata analisi del Consulente. I dati supervisionati servono ad includere almeno quanto segue:
  (1) stabilire l'identità del Consulente;
  (2) confermare l'ambito dei servizi;
  (3) stabilire se il Consulente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali;
  (4) stabilire se il Consulente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative a tangenti o corruzione, o ad altre attività illegali.
c) la selezione del Consulente e la stipula del contratto di consulenza devono essere approvate nel rispetto di quanto previsto dallo strumento normativo relativo;
d) il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto dall'ufficio legale e deve contenere altresì:
  (1) la dichiarazione del Consulente che il pagamento ricevuto è unicamente il corrispettivo per la prestazioni definite nel contratto e che tali somme non saranno mai utilizzate per finalità corruttive;
  (2) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che :
    – tali pagamenti potranno effettuarsi esclusivamente in favore del Consulente, e nel Paese di costituzione del Consulente, esclusivamente sul conto intestato al Consulente come indicato nel contratto e mai su conti cifrati o in contanti;

- ***il pagamento anticipato del corrispettivo (prima della completa esecuzione delle condizioni contrattuali) può essere consentito esclusivamente in casi specifici (adeguatamente motivati e stabiliti nel contratto) e, in qualsiasi caso, esclusivamente per una parte dell'importo complessivo;***

(3) l'impegno del Consulente a rispettare le leggi applicabili, in particolare le Leggi Anti-Corruzione e il presente Codice di Condotta commerciale, a registrare in modo corretto e trasparente nei propri libri e registri le somme ricevute e, sulla base del livello di rischio del Consulente, a porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto i propri strumenti normativi per assicurare la Compliance;

(4) l'impegno di riportare tempestivamente a Italia Alimentari qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Consulente in relazione all'esecuzione del contratto;

(5) il diritto di Italia Alimentari a svolgere audit sul Consulente nel caso in cui Italia Alimentari abbia un ragionevole sospetto che il Consulente possa aver violato gli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportate e/o di violazione delle Leggi Anti- Corruzione;

(6) il diritto della Società del Gruppo Inalca interessata di risolvere il contratto, di sospendere il pagamento e di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

13 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Personale del Gruppo Inalca dovrà essere informato e formato sulle Leggi Anti- Corruzione applicabili, sull'importanza del rispetto di tali leggi e del presente codice di condotta commerciale in modo tale che comprenda in modo chiaro e sia a conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità personali e amministrative per la società e delle azioni da intraprendere per contrastare la corruzione, delle eventuali sanzioni in caso di violazione del presente codice di condotta commerciale e delle Leggi Anti-Corruzione .
In particolare, tutto il Personale è tenuto a effettuare un programma formativo anti-corruzione obbligatorio, a tale scopo verrà distribuito il presente Codice di Condotta Commerciale entro novanta (90) giorni dall'assunzione o dall'attribuzione di nuove responsabilità, o in caso di motivata impossibilità, non appena sia ragionevolmente possibile;
Il Personale dovrà ricevere un training di aggiornamento periodico: ciascun manager è responsabile di assicurare che tutto il Personale sotto la sua supervisione completi periodicamente il proprio training;

14 MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTI

L'Internal Audit di Inalca esaminerà e valuterà il sistema di controllo interno al fine di verificare che sia rispettato quanto richiesto dal presente Codice di Condotta Commerciale, sulla base del proprio programma annuale di audit.
Inoltre, i diversi Uffici, l'Organismo di Vigilanza, l'Internal Audit, il Collegio Sindacale e i revisori esterni della società del Gruppo Inalca potranno raccomandare miglioramenti al presente Codice di Condotta Commerciale sulla base delle "best practice" emergenti, o nel caso in cui siano individuati gap o criticità.
Nel caso in cui sia identificata una violazione, l'Ufficio legale di Inalca valuterà se eventuali revisioni del presente Codice di Condotta Commerciale o miglioramenti degli altri strumenti normativi potrebbero aiutare a impedire il ripetersi della violazione.

E' in rapido aumento il numero dei reati per i quali possono scattare le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001. Solo quest'anno infatti, dopo che con il D.Lgs. n. 109/2012 è stato infine inserito l'art. 25- duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto il c.d. "decreto Anticorruzione" che ha introdotto due importanti fattispecie:

CORRUZIONE TRA PRIVATI

La novità più interessante è sicuramente rappresentata dall'introduzione, nel d.lgs. n. 231/2001 (lettera s-bis dell'art.25-ter), del nuovo reato presupposto della "corruzione tra privati", previsto dal nuovo testo dell'art. 2635 codice civile prima rubricato "Infedeltà Patrimoniale" e oggi modificato in "corruzione tra privati":

1. ***Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.***
2. ***Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.".***
   Costituisce quindi reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 la condotta del "corruttore" che dà o promette denaro od altra utilità per ottenere favori da un soggetto appartenente ad una società privata. Oggi quindi, ai sensi del D. Lgs.

231/01, può sostanzialmente essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE.

E' stato poi introdotto, tra i reati presupposto di cui all'art. 25 comma III del d.lgs. n. 231/2001, la nuova fattispecie di reato dell'induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dal nuovo art. 319-quater del codice penale che così legge "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".
In relazione a tale fattispecie di reato verrà valutato un eventuale aggiornamento del Modello Organizzativo.

15 SISTEMA DI REPORTING

Qualunque richiesta diretta o indiretta da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato di pagamenti, omaggi, viaggi, di impiego, opportunità di investimento, sconti personali o altre utilità personali diversi dalle spese ragionevoli e di buona fede a favore del Pubblico Ufficiale o privato o di un Familiare o di una persona da lui indicata, deve essere immediatamente comunicata al superiore diretto (e all' Organismo di Vigilanza) dal Personale che ha ricevuto tale richiesta.
Il superiore diretto sarà responsabile di dare istruzioni al Personale interessato circa il modo più adeguato di procedere, nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e del presente codice di Condotta Commerciale.

16 SISTEMA DI REPORTING DELLE VIOLAZIONI

Qualunque violazione sospetta o nota, del presente Codice di Condotta Commerciale deve essere riportata immediatamente in uno dei modi seguenti:

- ***al Responsabile del proprio ufficio ;***

- ***all'Organismo di Vigilanza Italia Alimentari (odv@italiaalimentari.it), nel rispetto di quanto previsto dal Modello 231;***
- ***all'Ufficio Legale di Inalca.***

Qualunque misura disciplinare che sarà adottata sarà presa nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e del presente codice di condotta commerciale.

Il personale di Italia Alimentari non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per il fatto che lo stesso abbia svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede attinente al rispetto del presente codice di condotta commerciale e/o delle Leggi Anti- Corruzione.

17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI

Italia Alimentari adotterà provvedimenti disciplinari adeguati nei confronti del Personale :

(i) le cui azioni siano scoperte violare le Leggi Anti- Corruzione o il presente Codice di Condotta Commerciale, secondo quanto disposto dal Modello 231 e dal CCNL di riferimento o dalle altre norme nazionali applicabili;

(ii) che irragionevolmente ometta di rilevare o riportare tali violazioni o che minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni.

ITALIA
ALIMENTARI

Italia Alimentari S.p.A.
Via Europa, 14 • 43011 Busseto (PR) • Italia
Tel. +39 0376 6801 • Fax +39 0376 657 651/657 853 • Numero Verde 800 826 123
info@italiaalimentari.it

www.italiaalimentari.it